

@ 250	<i>Settore</i> Pubblici Esercizi	<i>Argomento</i> Rapporto tra L.R. 29/2007 e D.Lgs. 59/2010: permanenza della figura del “ <i>procuratore</i> ”
----------	-------------------------------------	---

Domanda: Il D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 (direttiva Bolkestein) all’art. 71, comma 1, ha riscritto i requisiti morali per l’esercizio delle attività commerciali.

Al comma 5 del medesimo articolo si prevede che “*in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale...*”.

Al comma 6 vengono ridefiniti i requisiti professionali, nulla poi dicendo da chi devono essere posseduti in caso di società.

Ci si chiede se la figura del “*procuratore*” prevista dall’art. 3, comma 1 – lett. m) e dall’art. 4, comma 4, della L.R. 21.9.2007, n. 29 resti tutt’ora obbligatoria nel caso di una società il cui legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali.

Dato che il decreto legislativo non ha una disposizione specifica in merito, si è dell’avviso che il principio di cedevolezza non valga a disapplicare la norma regionale sul procuratore e pertanto sia da continuare a richiedere la nomina del procuratore con atto notarile.

In merito si chiede un parere da parte di codesta Direzione regionale, riscontrando un orientamento interpretativo non uniforme da parte di altri comuni del trevigiano interpellati.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Risposta: *(formulata con nota prot. n. 469521/5906 del 6 settembre 2010)*

In riferimento alla nota ..., con la quale codesto spettabile ente chiede di conoscere se dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 (articolo 71, comma 1) permanga l’obbligo di nomina del procuratore ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 29/2007, si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 59/2010, nel modificare i requisiti professionali abilitanti all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande non ha espressamente indicato quali sono i soggetti che devono possedere i suddetti requisiti, contrariamente a quanto ha invece provveduto a fare con riferimento ai requisiti morali.

Stante quanto sopra, si concorda con l’interpretazione proposta da codesto spettabile ente.

Tale posizione, del resto, è stata espressa anche in sede di approvazione della DGR 3 agosto 2010 n. 2029 ove a pagina 4, con riferimento all’articolo 71, comma 5, del decreto legislativo (che stabilisce che, in caso di società, i requisiti morali “*devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*”) si legge che “*sia il procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, sia il preposto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n) della stessa sono qualificabili come soggetti ‘preposti’ all’attività commerciale*”. Affermazione che, dunque, conferma, seppur indirettamente, la permanenza della figura del procuratore ai fini dell’applicazione della legge regionale 29/2007.

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE - avv. Giorgia Vidotti

REGIONE VENETO - Direzione Commercio

Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati